

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 2 febbraio 2019

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2018, n. 7.

Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio 2015. (18R00345) Pag. 1

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2018, n. 8.

Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2017, n. 19 (Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio finanziario 2016). (18R00346) Pag. 6

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2018, n. 9.

Modifiche alla legge regionale 6 settembre 1984, n. 46 (Tutela sanitaria delle attività sportive). (18R00347) Pag. 9

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2018, n. 10.

Modifica alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport). (18R00348) Pag. 10

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
25 luglio 2018, n. 21.

Modifica al regolamento concernente le procedure amministrative relative alle funzioni delegate in materia di previdenza integrativa regionale. (18R00338) Pag. 10

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 luglio 2018, n. 0155/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con DPRReg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. (18R00352) Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 luglio 2018, n. 0157/Pres.

Regolamento di modifica dei Regolamenti emanati con i decreti del Presidente della Regione 1° febbraio 2016, nn. 15, 16 e 17, 18 ottobre 2016 n. 199, 7 dicembre 2016 n. 238 e 2 gennaio 2017 n. 8. (18R00353) Pag. 12



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 luglio 2018, n. **0158/Pres.**

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione del premio per il primo insediamento di giovani agricoltori ai sensi dell'articolo 3, commi da 51 a 54, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018). (18R00354) *Pag.* 14

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2018, n. **10.**

Rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2017. (18R00321) *Pag.* 16

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2018, n. **11.**

Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020. (18R00322) *Pag.* 20

REGIONE SICILIA

LEGGE 29 novembre 2018, n. **19.**

Disposizioni contabili ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/2, paragrafo 6.3. (19R00001) *Pag.* 30

LEGGE 29 novembre 2018, n. **20.**

Approvazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2017 e del Rendiconto consolidato di cui al comma 8 dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. (19R00002) *Pag.* 30

LEGGE 29 novembre 2018, n. **21.**

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020. (19R00003) *Pag.* 36



REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2018, n. 7.

Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio 2015.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Anno 49 - n. 10 I
Supplemento - Parte I del 1° agosto 2018).

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Approvazione del rendiconto

1. Il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2015, che forma parte integrante della presente legge, è approvato con le risultanze degli articoli seguenti.

TITOLO I

CONTO DEL BILANCIO

Capo I

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA

Art. 2.

Entrate di competenza

1. Le entrate derivanti da tributi propri della regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla regione, le entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti, le entrate extratributarie, quelle derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale, le entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie e quelle per contabilità speciali, accertate nell'esercizio finanziario 2015 per la competenza propria dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in euro 5.145.555.237,59 così distinte:

	euro
Entrate di competenza	5.145.555.237,59
delle quali furono riscosse e versate	4.310.764.976,64
e rimasero da riscuotere e da versare	834.790.260,95

Art. 3.

Spese di competenza

1. Le spese correnti, in conto capitale, per rimborso di prestiti e per contabilità speciali impegnate nell'esercizio finanziario 2015 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in euro 5.097.336.252,90 così distinte:

	euro
Entrate di competenza	5.097.336.252,90
delle quali furono pagate	4.201.926.018,30
e rimasero da pagare	895.410.234,60



Art. 4.

Riassunto generale entrate e spese di competenza

1. Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza accertate o impegnate nell'esercizio finanziario 2015 rimane così stabilito:

ENTRATE

Titolo	euro
Titolo I - Entrate derivanti da tributi propri della regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla regione	3.334.294.275,82
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti	602.178.178,83
Titolo III - Entrate extratributarie	102.430.899,12
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale	242.267.195,29
Titolo V - Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie	80.000.000,00
Titolo VI - Entrate per contabilità speciali	784.384.688,53
Totale generale	5.145.555.237,59

SPESE

Area	euro
Area I - Istituzionale	32.208.800,31
Area II - Programmazione comunitaria, statale, regionale	106.407.352,68
Area III - Territorio	3.573.898,84
Area IV - Ambiente	10.560.087,70
Area V - Infrastrutture	2.978.596,57
Area VI - Mobilità e trasporti	245.668.087,15
Area VII - Edilizia	22.821.418,57
Area VIII - Sicurezza ed emergenza	66.815.977,88
Area IX - Sanità	3.305.990.325,76
Area X - Persona, famiglia, associazioni	70.170.151,18
Area XI - Istruzione, formazione, lavoro	44.903.804,53
Area XII - Cultura, sport, tempo libero	5.787.516,97
Area XIII - Agricoltura, economia montana	2.748.355,28
Area XIV - Industria e piccola e media impresa	4.937.554,39
Area XV - Commercio, fiere, mercati	2.607.195,92
Area XVI - Artigianato	60.000,00
Area XVII - Turismo	5.999.738,03
Area XVIII - Gestionale	378.712.702,61
Partite di giro	784.384.688,53
Totale generale	5.097.336.252,90



RIEPILOGO

	euro
Entrate	5.145.555.237,59
Spese	5.097.336.252,90
Saldo finanziario della competenza esercizio 2015	48.218.984,69

Capo II

ENTRATE E SPESE RESIDUE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

Art. 5.

Residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2014 (euro 1.995.385.101,13) sono determinati dal conto consuntivo del bilancio in euro 1.803.409.792,55 così distinti:

	euro
Residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2014	1.803.409.792,55
dei quali furono riscossi nell'esercizio 2015	777.255.787,03
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 2015	1.026.154.005,52

Art. 6.

Residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 2014 (euro 1.990.419.017,80) sono determinati dal conto consuntivo del bilancio in euro 1.801.051.633,07 così distinti:

	euro
Residui passivi alla chiusura dell'esercizio 2014	1.801.051.633,07
dei quali furono pagati nell'esercizio 2015	775.361.872,41
e rimasero da pagare al 31 dicembre 2015	1.025.689.760,66

Capo III

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Art. 7.

Residui attivi alla chiusura dell'esercizio

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2015 sono stabiliti nelle seguenti somme:

	euro
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 2015 (art. 2)	834.790.260,95
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 5)	1.026.154.005,52
Residui attivi al 31 dicembre 2015	1.860.944.266,47



Art. 8.

Residui passivi alla chiusura dell'esercizio

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2015 sono stabiliti nelle seguenti somme:

	euro
Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 2015 (art. 3)	895.410.234,60
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 6)	1.025.689.760,66
Residui passivi al 31 dicembre 2015	1.921.099.995,26

Capo IV

SITUAZIONE DI CASSA

Art. 9.

Fondo di cassa

1. Il fondo di cassa al termine dell'esercizio finanziario 2015 è determinato in euro 262.569.720,66 come risulta dai seguenti dati:

	euro	euro
Fondo di cassa risultante a debito del tesoriere al 31 dicembre 2014		151.836.847,70
Riscossioni		
in conto competenza	4.310.764.976,64	
in conto residui	777.255.787,03	5.088.020.763,67
Totale		5.239.857.611,37
Pagamenti		
in conto competenza	4.201.926.018,30	
in conto residui	775.361.872,41	4.977.287.890,71
Fondo di cassa a debito del Tesoriere al 31 dicembre 2015		262.569.720,66



Capo V

RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Art. 10.

Saldo finanziario e risultato di amministrazione

1. Il saldo finanziario attivo per l'esercizio 2015 è accertato nella somma di euro 202.413.991,87 come risulta dai seguenti dati:

Fondo di cassa al 31 dicembre 2015			262.569.720,66
	Residui	Competenza	
Somme rimaste da riscuotere	1.026.154.005,52	834.790.260,95	1.860.944.266,47
			2.123.513.987,13
	Residui	Competenza	
Somme rimaste da pagare	1.025.689.760,66	895.410.234,60	1.921.099.995,26
Saldo finanziario attivo al 31 dicembre 2015			202.413.991,87
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			14.498.999,15
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			63.210.113,22
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015			124.704.879,50

2. La determinazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015, nelle componenti disciplinate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, è indicata nel «Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2015» annesso alla presente legge.

TITOLO II

CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO

Capo I

RISULTATI DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Art. 11.

Saldo patrimoniale

1. La gestione patrimoniale dell'esercizio 2015 presenta un saldo positivo di euro 87.268.277,85 come risulta dai seguenti dati:

Consistenza patrimoniale:

Attività	Iniziale (A)	Finale (B)	Variazioni (B-A)
Finanziarie	2.147.221.948,83	2.123.513.987,13	-23.707.961,70
Patrimoniali	422.876.605,00	414.199.849,12	-8.676.755,88
Totali	2.570.098.553,83	2.537.713.836,25	-32.384.717,58
Passività			
Finanziarie	1.990.419.017,80	1.921.099.995,26	-69.319.022,54
Patrimoniali	1.141.845.075,41	1.091.511.102,52	-50.333.972,89
Totali	3.132.264.093,21	3.012.611.097,78	-119.652.995,43
Saldo	562.165.539,38	474.897.261,53	+87.268.277,85
Saldo patrimoniale risultante dalla parte attiva.....			32.384.717,58
Saldo patrimoniale risultante dalla parte passiva.....			119.652.995,43
Saldo patrimoniale dell'esercizio.....			+87.286.277,85



La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 27 luglio 2018

Il Presidente: TOTI

(Omissis).

18R00345

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2018, n. 8.

Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2017, n. 19 (Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio finanziario 2016).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 10 - II Supplemento del 1° agosto 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

la seguente legge regionale:

Art. 1.

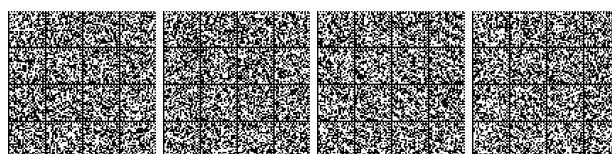
Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2017, n. 19 (Rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio finanziario 2016).

1. Al Rendiconto generale della Regione Liguria per l'esercizio finanziario 2016, che forma parte integrante della l.r. 19/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al paragrafo 1.6.6. della «Relazione sulla gestione - conto del bilancio»:

1) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (pag. 110 del I Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 12 del 9 agosto 2017, Parte I) è sostituito dal seguente:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				262.569.720,66
RISCOSSIONI	(+)	735.224.664,14	4.422.977.053,90	5.158.201.718,04
PAGAMENTI	(-)	897.649.126,69	4.412.935.967,99	5.310.585.094,68
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			110.186.344,02
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			110.186.344,02
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.119.353.354,14	861.942.228,63	1.981.295.582,77
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00



RESIDUI PASSIVI	(-)	1.014.501.311,09	885.130.766,48	1.899.632.077,57
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			17.905.796,62
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			78.453.506,21
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A) ⁽²⁾	(=)			95.490.546,39
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016:				
Parte accantonata ⁽³⁾ Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016 ⁽⁴⁾				7.045.035,58
Accantonamento residui perenti al 31/12/2016 - 52,13% (solo per le regioni) ⁽⁵⁾				78.052.908,25
Fondo anticipazioni di liquidità D. L. 35 del 2013 e ss.mm.ii. al 31/12/2016				137.373.368,85
Fondo perdite società partecipate al 31/12/2016				35.000,00
Fondo contenzioso al 31/12/2016				5.550.000,00
Fondo di garanzia sui rischi futuri nella gestione del debito regionale al 31/12/2016				19.181.978,05
Fondo per l'ammortamento del debito contratto con rimborso del capitale in unica soluzione a scadenza al 31/12/2016				12.000.000,00
Fondo accantonamento gestione residui attivi al 31/12/2016				1.130.068,39
Altri accantonamenti				0,00
Totale parte accantonata (B)				260.368.359,12
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				29.874.737,99
Vincoli derivanti da trasferimenti				94.519.198,56
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				3.187.699,90
Altri vincoli				0,00
Totale parte vincolata (C)				127.581.636,45
Parte destinata agli investimenti				
Totale parte destinata agli investimenti (D)				0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)				
				-292.459.449,18
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾				



(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).

(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4) Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)

(5) Solo per le regioni indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre....

(6) In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione N l'importo di cui alla lettera E, distinguendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.

2) le parole da: «La parte disponibile» fino a «disavanzo al 31/12/2016 euro 158.595.587,07» (pag. 111 del I Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 12 del 9 agosto 2017, Parte I) sono sostituite dalle seguenti:

«La parte disponibile risultante dal prospetto sopra esposto riporta un saldo di euro - 292.459.449,18 così composto:

Fondo anticipazioni liquidità di cui al d. l. 179/2015 - 137.373.368,85

Disavanzo per debito autorizzato e non contratto - 155.086.080,33

Si riporta di seguito la tabella dimostrativa del conteggio del disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto al 31 dicembre 2016:

**DISAVANZO DERIVANTE DAL DEBITO AUTORIZZATO
E NON CONTRATTO AL 31/12/2016**

mutuo 2009		
impegnato	insussistenze	autorizzabile
36.405.182,83	1.591.293,45	34.813.889,39
mutuo 2014		
impegnato	insussistenze	autorizzabile
19.562.501,50	298.559,23	19.263.942,27
mutuo 2015		
impegnato	insussistenze	autorizzabile
44.769.378,50	2.770.276,00	41.999.102,50
mutuo 2016		
impegnato	insussistenze	autorizzabile
59.009.146,18		59.009.146,18
disavanzo al 31-12-2016		155.086.080,33»

3) le parole: «Fondo accantonamento per contenzioso Corte Costituzionale» (pag. 112 del I Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 12 del 9 agosto 2017, Parte I) sono soppresse;

4) le parole da: «Fondo accantonamento per contenzioso Corte Costituzionale» a: «3.509.506,73» (pag. 116 del I Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 12 del 9 agosto 2017, Parte I) sono soppresse;

b) l'allegato a) «Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione» (pag. 454 del I Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 12 del 9 agosto 2017, Parte I) è sostituito dall'«Allegato 1» alla presente legge;

c) l'allegato «Elenco dei programmi per spese di investimento finanziati con ricorso al debito autorizzato e non contratto» (da pag. 618 a pag. 625 del I Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 12 del 9 agosto 2017, Parte I) è sostituito dall'«Allegato 2» alla presente legge;

d) l'allegato «Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione» (pag. 822 del I Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 12 del 9 agosto 2017, Parte I) è sostituito dall'«Allegato 3» alla presente legge.



La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 27 luglio 2018

Il Presidente: TOTI

(*Omissis*).

18R00346

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2018, n. 9.

Modifiche alla legge regionale 6 settembre 1984, n. 46 (Tutela sanitaria delle attività sportive).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Anno 49 - n. 10 - Parte I del 1° agosto 2018).

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale 6 settembre 1984, n. 46 (Tutela sanitaria delle attività sportive)

1. Al primo comma dell'art. 5 della legge regionale n. 46/1984 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «ai sensi della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 38 (Autorizzazione e vigilanza sui presidi sanitari privati) e successive modificazioni e integrazioni, in possesso dei requisiti di cui al terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie da parte di strutture pubbliche e private».

2. Il secondo comma dell'art. 5 della legge regionale n. 46/1984 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«2. L'accertamento di idoneità all'attività sportivo-agonistica deve essere effettuato in conformità alle vigenti disposizioni nazionali personalmente dallo specialista all'interno di non più di tre strutture sanitarie autorizzate ai sensi del primo comma.».

3. Il terzo comma dell'art. 5 della legge regionale n. 46/1984 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

4. Al quarto comma dell'art. 5 della legge regionale n. 46/1984 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «la sede operativa presso cui possono operare» sono sostituite dalle seguenti: «le strutture sanitarie autorizzate presso cui possono operare».

5. Al quinto comma dell'art. 5 della legge regionale n. 46/1984 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «e terzo» sono soppresse e le parole: «ai sensi del quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi secondo e quarto».

Art. 2.

Modifica all'art. 11 della legge regionale n. 46/1984

1. Il terzo comma dell'art. 11 della legge regionale n. 46/1984 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 3.

Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 46/1984

1. Prima del primo comma dell'art. 14 della legge regionale n. 46/1984 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

«01. La sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 400,00 si applica nei seguenti casi:

a) violazione delle disposizioni di cui all'art. 5, secondo comma;

b) mancato rispetto delle tariffe fissate ai sensi dell'art. 5, settimo comma.

02. Nei casi di recidiva di cui al comma 01, lettere a) e b), si applica una sanzione pecuniaria compresa fra un minimo di euro 500,00 e un massimo di euro 800,00.».

2. Il secondo comma dell'art. 14 della legge regionale n. 46/1984 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dai seguenti:

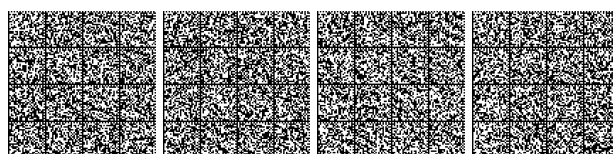
«2. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni, in aggiunta ai soggetti indicati all'art. 6, comma 1, della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni, provvede il personale di vigilanza e ispezione delle Aziende socio sanitarie liguri individuato dal direttore generale.

2-bis. Alle sanzioni amministrative di cui ai commi 01, 02 e primo si applica la legge regionale 14 aprile 1983, n. 11 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria).».

Art. 4.

Norma di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi oneri per la finanza regionale.



Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 27 luglio 2018

Il Presidente: TOTI

(Omissis).

18R00347

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2018, n. 10.

Modifica alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Anno 49 - n. 10 - Parte I del 1° agosto 2018).

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica all'art. 4 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport)

1. La lettera *d*) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«*d*) pallapugno, fronton, pallonetto elastico;».

Art. 2.

Norma di invarianza finanziaria

1. La presente legge non comporta alcun aggravio per il bilancio della Regione Liguria.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 27 luglio 2018

Il Presidente: TOTI

(Omissis).

18R00348

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
25 luglio 2018, n. 21.

Modifica al regolamento concernente le procedure amministrative relative alle funzioni delegate in materia di previdenza integrativa regionale.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 31/I-II del 2 agosto 2018)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del
24 luglio 2018, n. 732

EMANA

il seguente regolamento:

Modifica al regolamento concernente le procedure amministrative relative alle funzioni delegate in materia di previdenza integrativa regionale.

Art. 1.

Proroga del termine

1. Dopo l'art. 13 del decreto del Presidente della Provincia 16 maggio 2017, n. 18, è inserito il seguente art. 13/bis:

«Art. 13/bis (*Norma transitoria*) — 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, per l'anno 2018 le domande per la concessione del contributo di cui all'art. 4 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, e successive modifiche, riferite ai versamenti per la costituzione della pensione di vecchiaia relative all'anno di contribuzione 2017, vanno presentate entro il 31 ottobre 2018.»

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

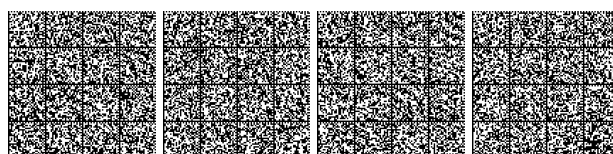
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 25 luglio 2018

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(Omissis).

18R00338



REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 luglio 2018, n. 0155/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con DPRReg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 1° agosto 2018, n. 31)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 3, commi 2, 3 e 4, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come da ultimo modificato dall'art. 14 della legge regionale n. 22/2010, che prevede che con Regolamento di organizzazione, da emanarsi con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, secondo i principi e i criteri di cui all'art. 3-bis della legge regionale medesima, previo confronto con le organizzazioni sindacali e parere della competente Commissione consiliare permanente nonché nel rispetto di quanto demandato alla contrattazione collettiva, l'Amministrazione regionale disciplina le materie previste dai suddetti commi 2 e 3;

Visto l'art. 53, comma 2, lettera f), della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18;

Visto l'art. 10, comma 17, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44;

Visto il proprio decreto del giorno 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., con il quale è stato emanato il «Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali»;

Visti i propri decreti del 21 aprile 2005, n. 0110/Pres., del 23 maggio 2006, n. 0159/Pres., del 21 giugno 2007, n. 0188/Pres., dell'11 marzo 2008, n. 074/Pres., dell'8 agosto 2008, n. 0209/Pres., del 21 dicembre 2009, n. 0359/Pres., del 27 agosto 2010, n. 0200/Pres., del 25 giugno 2012, n. 0133/Pres., del 5 settembre 2013, n. 0161/Pres., del 15 luglio 2014, n. 0145/Pres., del 26 gennaio 2015, n. 017/Pres., del 24 marzo 2015, n. 065/Pres., del 22 settembre 2015, n. 0193/Pres., e del giorno 4 marzo 2016, n. 046/Pres., con i quali si sono apportate modificazioni al suddetto regolamento;

Ravvisata la necessità di apportare ulteriori modifiche e integrazioni al suddetto regolamento con riferimento, al di là di taluni aggiustamenti connessi e conseguenti alla istituzione di una specifica struttura direzionale per la funzione pubblica e a modifiche già apportate a livello legislativo, in particolare all'ambito di applicazione del medesimo, in relazione all'istituzione con decorrenza 1° giugno 2016, ai sensi della legge regionale n. 2/2016, dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia (ERPAC) in luogo dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia, alla disciplina relativa all'incarico di Capo di Gabinetto riconducendo, per omogeneità, i requisiti richiesti per il conferimento di detto incarico a quelli previsti per l'analogo incarico presso il Consiglio regionale, a quella relativa alle tempistiche dello *spoils system* nonché

alla disciplina delle posizioni organizzative, prevedendo meccanismi più funzionali e flessibili relativamente alla loro istituzione nell'ambito di un budget finanziario determinato dalla Giunta regionale;

Atteso che l'ipotesi di modifiche è stata oggetto di iterazione, in applicazione delle disposizioni di cui alla circolare n. 1/2015 del Segretariato generale, con nota mail della Direzione generale del giorno 22 giugno 2018 e visti i relativi pareri;

Data informativa alle parti sindacali in ordine alla suddetta ipotesi di modifiche con nota mail della Direzione generale del giorno 22 giugno 2018 ed effettuato l'esame congiunto in data 28 giugno 2018;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del giorno 29 giugno 2018, n. 1197 con la quale si sono approvate in via preliminare le modifiche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 18/1996;

Atteso che la I Commissione consiliare permanente ha reso, nella seduta del giorno 20 luglio 2018, il parere in ordine al suddetto regolamento ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 18/1996;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del regolamento di modifica al regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con DPRReg 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale del 23 luglio 2018, n. 1361;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con DPRReg 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.» allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

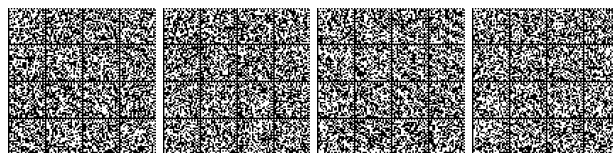
FEDRIGA

Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con DPRReg 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.

Art. 1.

Modifica all'art. 2 del DPRReg 0277/Pres./2004

1. All'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali) le parole: «all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia» sono sostituite dalle seguenti: «all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia (ERPAC)».



Art. 2.

Modifica all'art. 7 del DPRReg 0277/Pres./2004

1. Il comma 11 dell'art. 7 del DPRReg 0277/Pres./2004 è abrogato.

Art. 3.

Modifica all'art. 11 del DPRReg 0277/Pres./2004

1. Il comma 1 dell'art. 11 del DPRReg 0277/Pres./2004, è sostituito dal seguente:

«1. L'istituzione, la modifica e la soppressione delle strutture stabili di livello inferiore al servizio è attuata con decreto del direttore centrale competente in materia di funzione pubblica, sentito il direttore generale; la relativa proposta è formulata dal direttore centrale o di ente regionale competente.»

Art. 4.

Modifica all'art. 16 del DPRReg 0277/Pres./2004

1. Il comma 3 dell'art. 16 del DPRReg 0277/Pres./2004, è abrogato.

Art. 5.

Modifiche all'art. 19 del DPRReg 0277/Pres./2004

1. All'art. 19 del DPRReg 0277/Pres./2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera h) del comma 4, le parole: «Direzione generale» sono sostituite dalle seguenti: «direzione centrale competente in materia di funzione pubblica»;

b) alla lettera k) del comma 4, le parole: «Direzione generale» sono sostituite dalle seguenti: «direzione centrale competente in materia di funzione pubblica».

Art. 6.

Modifica all'art. 25 del DPRReg 0277/Pres./2004

1. Al comma 2 dell'art. 25 del DPRReg 0277/Pres./2004 le parole: «nonché di un'esperienza maturata per almeno un biennio in funzioni dirigenziali» sono soppresse.

Art. 7.

Modifica all'art. 26 del DPRReg 0277/Pres./2004

1. Al comma 3-bis dell'art. 26 del DPRReg 0277/Pres./2004, le parole: «Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «direttore centrale competente in materia di funzione pubblica».

Art. 8.

Modifiche all'art. 27 del DPRReg 0277/Pres./2004

1. All'art. 27 del DPRReg 0277/Pres./2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. In ogni caso i contratti sono risolti di diritto:

a) nel caso dell'incarico di Capo di Gabinetto, al momento della cessazione dalla carica del Presidente della Regione che lo ha conferito;

b) nel caso degli incarichi di direttore generale e direttore centrale, al momento dell'attribuzione dei nuovi incarichi da parte degli amministratori subentranti e comunque a decorrere dal novantunesimo giorno successivo alla cessazione dalla carica, rispettivamente, del Presidente della Regione e della Giunta regionale che hanno conferito gli incarichi.»;

b) il comma 3-bis è abrogato.

Art. 9.

Modifica all'art. 30 del DPRReg 0277/Pres./2004

1. Al comma 2 dell'art. 30, del DPRReg 0277/Pres./2004, le parole: «sentito l'Organismo indipendente di valutazione» sono soppresse.

Art. 10.

Modifica all'art. 37 del DPRReg 0277/Pres./2004

1. Il primo periodo, del comma 2, dell'art. 37, del DPRReg 0277/Pres./2004, è sostituito dal seguente:

«Le posizioni organizzative sono istituite, nel rispetto del budget direzionale e dei criteri generali fissati dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della Regione o dell'Assessore delegato sentito il direttore generale, dal direttore centrale competente nonché, nel caso delle strutture direzionali di cui all'art. 7, comma 8, lettera b) e comma 9, dai rispettivi direttori.»

Art. 11.

Modifiche all'allegato C del DPRReg 0277/Pres./2004

1. Al punto 1, dell'Allegato C del DPRReg 0277/Pres./2004, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 5 è soppresso;

b) il primo comma dell'art. 7 è sostituito dal seguente:

«Ai sensi dell'art. il contratto è risolto di diritto:

a) nel caso dell'incarico di Capo di Gabinetto, al momento della cessazione dalla carica del Presidente della Regione che lo ha conferito;

c) nel caso degli incarichi di direttore generale e direttore centrale, al momento dell'attribuzione dei nuovi incarichi da parte degli amministratori subentranti e comunque a decorrere dal novantunesimo giorno successivo alla cessazione dalla carica, rispettivamente, del Presidente della Regione e della Giunta regionale che hanno conferito gli incarichi.»;

c) al quarto comma dell'art. 7, le parole: «Nei casi di cui alle» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui al terzo comma.»

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 2 agosto 2018.

Visto, il *Presidente*: FEDRIGA

18R00352

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 luglio 2018, n. **0157/Pres.**

Regolamento di modifica dei Regolamenti emanati con i decreti del Presidente della Regione 1° febbraio 2016, nn. 15, 16 e 17, 18 ottobre 2016 n. 199, 7 dicembre 2016 n. 238 e 2 gennaio 2017 n. 8.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 32 dell'8 agosto 2018).

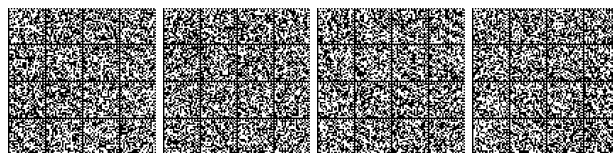
IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);

Visti, in particolare:

il proprio decreto 1 febbraio 2016, n. 015/Pres., recante «Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di mediateche, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», modificato con decreto del Presidente della Regione 31 ottobre 2017, n. 252;

il proprio decreto 1° febbraio 2016, n. 016/Pres., recante «Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di



rilevanza regionale, realizzati da enti di cultura cinematografica di interesse regionale, in attuazione degli articoli 19, commi 1 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», modificato con decreto del Presidente della Regione 31 ottobre 2017, n. 253;

il proprio decreto 1° febbraio 2016, n. 017/Pres., recante «Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale relativi a festival e a premi cinematografici di interesse nazionale ed internazionale, in attuazione degli articoli 18, commi 1 e 2, lettera a), e 23, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», modificato con decreto del Presidente della Regione 31 ottobre 2017, n. 254;

il proprio decreto 18 ottobre 2016, n. 0199/Pres. recante «Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri di produzione e ospitalità, dei teatri di ospitalità, dei teatri di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, in attuazione dell'art. 12 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», modificato con decreto del Presidente della Regione 31 ottobre 2017, n. 257;

il proprio decreto 7 dicembre 2016, n. 0238/Pres. recante «Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà, in attuazione dell'art. 13 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», modificato con decreto del Presidente della Regione 31 ottobre 2017, n. 255;

il proprio decreto 2 gennaio 2017, n. 08/Pres. recante «Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, presenti in regione, in attuazione degli art. 9, comma 2, lettera a), e 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», modificato con decreto del Presidente della Regione 31 ottobre 2017, n. 256;

Ritenuto di dover apportare un correttivo al testo dei citati regolamenti, reso necessario dalla prima applicazione pratica, con particolare riferimento alle norme relative ai procedimenti di approvazione dei rendiconti degli incentivi;

Ritenuto, in osservanza del principio di economicità dell'azione amministrativa, ed in considerazione della necessità di apportare su tutti i regolamenti sopracitati analogia modifica relativa alla disciplina del procedimento di approvazione dei rendiconti degli incentivi concessi a valere sui citati Regolamenti, nella parte in cui viene disciplinato l'esame delle relazioni riepilogative delle attività realizzate, finalizzato al riscontro di eventuali modifiche sostanziali alle attività che si erano inizialmente programmate, di provvedere con un unico Regolamento alla modifica di tutti i Regolamenti sopra citati;

Visto il testo del «Regolamento di modifica dei regolamenti emanati con i decreti del Presidente della Regione 1 febbraio 2016 nn. 15, 16 e 17, 18 ottobre 2016 n. 199,

7 dicembre 2016 n. 238 e 2 gennaio 2017 n. 8», predisposto dal Servizio attività culturali della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, competente nella materia, e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 34 della legge regionale n. 16/2014, ai sensi del quale «per le modifiche ai regolamenti della presente legge [...] si prescinde dal parere della Commissione consiliare competente»;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 13 luglio 2018, n. 1301;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica dei Regolamenti emanati con i decreti del Presidente della Regione 1° febbraio 2016 nn. 15, 16 e 17, 18 ottobre 2016 n. 199, 7 dicembre 2016 n. 238 e 2 gennaio 2017 n. 8», nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica dei Regolamenti emanati con i decreti del Presidente della Regione 1 febbraio 2016 nn. 15, 16 e 17, 18 ottobre 2016 n. 199, 7 dicembre 2016 n. 238 e 2 gennaio 2017 n. 8,

(Omissis).

Art. 1.

Modifica all'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016

1. Al comma 3 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Regione 15/2016, le parole: «di cui all'art. 11, comma 2, lettera c)», sono sostituite dalle parole: «di cui all'art. 11, comma 4, lettera b)», e le parole: «in senso peggiorativo», sono soppresse.

Art. 2.

Modifica all'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016

1. Al comma 3 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016, le parole: «di cui all'art. 11, comma 2, lettera c)», sono sostituite dalle parole: «di cui all'art. 15, comma 4, lettera b)», e le parole: «in senso peggiorativo», sono soppresse.



Art. 3.

Modifica all'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 17/2016 1.

Al comma 3 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 17/2016, le parole: «di cui all'art. 11, comma 2, lettera c)», sono sostituite dalle parole: «di cui all'art. 15, comma 4, lettera b)», e le parole: «in senso peggiorativo», sono soppresse.

Art. 4.

Modifica all'art. 23 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016

1. Al comma 3 dell'art. 23 del decreto del Presidente della Regione 199/2016, le parole: «in senso peggiorativo», sono soppresse.

Art. 5.

Modifica all'art. 25 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016

1. Al comma 3 dell'art. 25 del decreto del Presidente della Regione 238/2016, le parole: «in senso peggiorativo», sono soppresse.

Art. 6.

Modifica all'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 8/2017

1. Al comma 3 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione 8/2017, le parole: «in senso peggiorativo», sono soppresse.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

18R00353

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 luglio 2018, n. **0158/Pres.**

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione del premio per il primo insediamento di giovani agricoltori ai sensi dell'articolo 3, commi da 51 a 54, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 32 dell'8 agosto 2018)

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il reg. /CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia (PSR) nella sua ultima versione adottata con decisione della Commissione C(2018) 666 final del 31 gennaio 2018 della quale si è

preso atto con deliberazione di Giunta regionale 23 febbraio 2018, n. 359;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), art. 3 commi 51, 52, 53 e 54;

Preso atto che il regime di aiuto comunicato è stato formalmente registrato con il numero SA.50836(2018/XA), come comprovato dalla ricezione per tramite della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea di data 16 aprile 2018;

Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia.);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale del 6 luglio 2018, n. 1270;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione del premio per il primo insediamento di giovani agricoltori ai sensi dell'art. 3, commi da 51 a 54, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018)» nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione del premio per il primo insediamento di giovani agricoltori ai sensi dell'art. 3, commi da 51 a 54, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018).

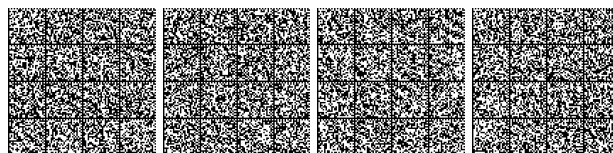
(Omissis).

*Art. 1.
Oggetto e finalità*

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di un aiuto sotto forma di premio per il primo insediamento di giovani agricoltori al fine di favorire il ricambio generazionale in agricoltura, ai sensi dell'art. 3, commi da 51 a 54, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018).

*Art. 2.
Regime di aiuto*

1. L'aiuto di cui al presente regolamento è concesso in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 702 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione



(CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 193 del 1º luglio 2014, in particolare, secondo le condizioni di cui all'art. 18 in materia di aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori e per lo sviluppo delle piccole aziende agricole.

Art. 3. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) piano aziendale: documento allegato dal beneficiario ai fini dell'ammissibilità della domanda presentata ai sensi del regolamento di attuazione per l'accesso al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia mediante il pacchetto giovani, ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR), emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 26;

b) giovane agricoltore: una persona fisica di età non superiore a quaranta anni alla data di presentazione della domanda presentata ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 26/2016, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda;

c) agricoltore in attività: agricoltore in attività ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune.

Art. 4. Beneficiari

1. I beneficiari sono i giovani agricoltori che hanno presentato domanda ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 26/2016 e che risultano collocati tra le domande ammesse ma non finanziabili per carenza di risorse nella graduatoria della tipologia di intervento 6.1 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, approvata con decreto del responsabile delegato di posizione organizzativa del Servizio sviluppo comparto agricolo della Direzione centrale risorse agricole forestali e ittiche 18 luglio 2017, n. 3504, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione 2 agosto 2017, n. 31.

Art. 5. Entità del premio

1. L'entità del premio è quella definita secondo i criteri di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 26/2016, sulla base della graduatoria approvata con il decreto n. 3504/2017 di cui all'art. 4.

Art. 6. Concessione del premio

1. Il servizio competente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con proprio provvedimento concede il premio di cui all'art. 5 e lo comunica al beneficiario entro quindici giorni dalla data della concessione.

2. Il provvedimento di concessione di cui al comma 1 indica:

- a) il giovane o i giovani beneficiari del premio;
- b) l'ammontare del premio spettante;
- c) i termini, le modalità e le eventuali prescrizioni per l'attuazione del piano;
- d) i termini e le modalità di liquidazione del premio;
- e) gli obblighi a carico del beneficiario;
- f) i controlli che possono essere effettuati dall'amministrazione regionale o da altri enti.

Art. 7. Attuazione del piano aziendale

1. Il beneficiario avvia l'attuazione del piano aziendale entro nove mesi dalla data della concessione del premio.

2. La mancata attuazione di uno o più degli interventi previsti nel piano aziendale è consentita a condizione che il beneficiario mantenga un punteggio sufficiente alla collocazione in graduatoria.

Art. 8. Liquidazione del premio

1. Il premio è liquidato in due rate nell'arco di un periodo massimo di cinque anni secondo le seguenti modalità:

a) prima rata, pari al 70 per cento del premio, previa costituzione di una garanzia bancaria o assicurativa a favore della regione di importo almeno pari alla somma da erogare, ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

b) seconda rata a saldo, subordinatamente all'attuazione del piano aziendale per un importo di spesa pari all'entità del premio di cui all'art. 5.

2. Il beneficiario, utilizzando il modello di cui all'allegato A, presenta, esclusivamente via PEC all'indirizzo di posta elettronica sviluppoagricolo@certregione.fvg.it domanda di pagamento dell'anticipo, corredata della garanzia bancaria o assicurativa di cui al comma 1, lettera a).

3. Il Servizio competente:

a) verifica la correttezza della compilazione della domanda e della garanzia;

b) predispone il provvedimento di liquidazione entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di pagamento.

4. Il beneficiario presenta, con le medesime modalità di cui al comma 2, domanda di pagamento del saldo, corredata della seguente documentazione:

a) qualora già posseduto, copia dell'attestato di frequenza del corso di centocinquanta ore di cui all'art. 11, comma 1, lettera b) del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 26/2016 oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso del titolo di studio di cui all'art. 11, comma 1, lettera a) del medesimo regolamento con indicazione dell'Istituto e dell'anno di conseguimento;

b) eventuale copia del certificato di adesione ai regimi di qualità di cui all'art. 29, comma 2, lettera c) del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 26/2016;

c) copia delle fatture e della documentazione attestante l'avvenuta liquidazione delle stesse inerenti alle operazioni e agli interventi previsti nel piano aziendale per un importo almeno pari all'entità del premio di cui all'art. 5;

d) qualora già posseduta, dichiarazione attestante l'acquisizione della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP).

5. Il Servizio competente, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di liquidazione a saldo, predispone il provvedimento di liquidazione.

6. Il premio non è liquidabile qualora il beneficiario è insediato in un'impresa sulla quale pende un ordine di recupero di un aiuto illegittimo e dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione europea.

Art. 9. Obblighi dei beneficiari e revoca del premio

1. Gli obblighi a carico dei beneficiari sono:

a) mantenere i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 8, comma 2, lettere b), c) e d) del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 26/2016 fino alla liquidazione del saldo del premio;

b) avviare e concludere il piano aziendale entro i termini indicati nel provvedimento di concessione;

c) sostenere spese pari ad almeno l'entità del premio di cui all'art. 5 entro la scadenza del piano aziendale; nel caso di insediamento di più giovani agricoltori nella stessa azienda, le spese non sono inferiori alla somma dei premi concessi ai giovani;



d) acquisire, se non già posseduta, la qualifica di agricoltore in attività entro diciotto mesi dalla data dell'insediamento, ai sensi dell'art. 18, paragrafo 5, del regolamento (UE) 702/2014;

e) possedere, se non già possedute, le adeguate competenze professionali entro trenta mesi dalla data del provvedimento di concessione oppure entro il termine di conclusione del piano aziendale, ove tale termine sia inferiore a trenta mesi;

f) possedere, se non già posseduta, la qualifica di IAP entro il termine di conclusione del piano aziendale. 2 Nel caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 1, il servizio competente revoca il provvedimento di concessione del premio, disponendo la decadenza dallo stesso e provvedendo al recupero delle somme eventualmente già liquidate.

*Art. 10.
Divieto di cumulo*

1. Il premio di cui al presente regolamento non può essere cumulato con altri aiuti pubblici, ivi compresi gli aiuti concessi a titolo *de minimis*, in relazione agli stessi costi ammissibili, in coerenza con quanto stabilito all'art. 8 del regolamento (UE) n. 702/2014.

*Art. 11.
Disposizione di rinvio*

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (UE) 702/2014.

*Art. 12.
Rinvio dinamico*

1. Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

*Art. 13.
Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. (Omissis).

Visto, il Presidente: FEDRIGA

18R00354

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2018, n. 10.

Rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2017.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 231 del 27 luglio 2018).

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:
(Omissis).

Art. 1.

Approvazione del rendiconto generale

1. È approvato il rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2017, che si allega e forma parte integrante della presente legge, con le risultanze esposte negli articoli seguenti.

Art. 2.

Entrate di competenza dell'esercizio finanziario 2017

1. Il totale delle entrate accertate nell'esercizio finanziario 2017 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risulta stabilito dal rendiconto generale del bilancio in euro 13.192.799.491,22, di cui euro 11.073.270.691,38 sono state riscosse e versate ed euro 2.119.528.799,84 sono rimaste da riscuotere.

Art. 3.

Spese di competenza dell'esercizio finanziario 2017

1. Il totale delle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2017, per la competenza propria dell'esercizio stesso, risulta stabilito dal rendiconto generale del bilancio in euro 13.040.616.407,55, di cui euro 10.837.169.268,97 sono state pagate ed euro 2.203.447.138,58 sono rimaste da pagare.

Art. 4.

Residui attivi degli esercizi finanziari 2016 e precedenti

1. I residui attivi degli esercizi 2016 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2017, risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio in:

	euro
	4.886.625.306,50
dei quali nell'esercizio 2017	euro
sono stati riscossi e versati	1.875.497.482,66
e sono rimasti da riscuotere	euro
	3.011.127.823,84

Art. 5.

Residui passivi degli esercizi finanziari 2016 e precedenti

1. I residui passivi degli esercizi 2016 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2017, risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio in:

	euro
	4.882.928.935,21
dei quali nell'esercizio 2017	euro
sono stati pagati	2.057.167.872,86
e sono rimasti da pagare	euro
	2.825.761.062,35



Art. 6.

Residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2017

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2017 risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio nelle seguenti somme:

somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 2017 (art. 2)	euro 2.119.528.799,84
somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi 2016 e precedenti (art. 4)	euro 3.011.127.823,84
residui attivi al 31 dicembre 2017	euro 5.130.656.623,68

Art. 7.

Residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2017

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2017 risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio nelle seguenti somme:

somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 2017 (art. 3)	euro 2.203.447.138,58
somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi 2016 e precedenti (art. 5)	euro 2.825.761.062,35
residui passivi al 31 dicembre 2017	euro 5.029.208.200,93

Art. 8.

Situazione di cassa

1. La situazione di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2017 è determinata come segue:

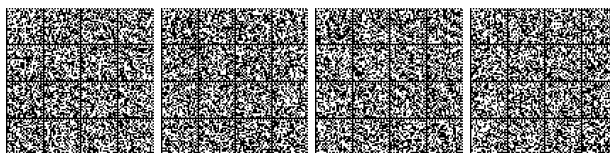
Fondo di cassa al 31 dicembre 2016			euro 427.559.622,52
	Residui	Competenza	
Riscossioni	euro 1.875.497.482,66	euro 11.073.270.691,38	euro 12.948.768.174,04
Pagamenti	euro 2.057.167.872,86	euro 10.837.169.268,97	euro 12.894.337.141,83
Fondo di cassa al 31 dicembre 2017			euro 481.990.654,73

Art. 9.

Risultato di amministrazione

1. Il risultato di amministrazione per l'esercizio 2017 è accertato nella somma di euro 60.608.456,22 come risulta dai seguenti dati:

Fondo di cassa al 31 dicembre 2017			euro 481.990.654,73
	Residui	Competenza	
Residui attivi	euro 3.011.127.823,84	euro 2.119.528.799,84	euro 5.130.656.623,68
Residui passivi	euro 2.825.761.062,35	euro 2.203.447.138,58	euro 5.029.208.200,93
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			euro 94.934.254,15
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			euro 427.896.367,11
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017			euro 60.608.456,22



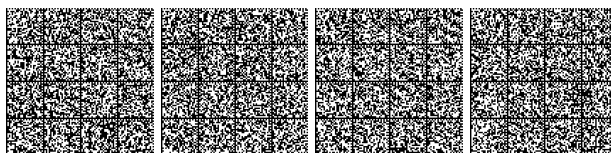
2. Il disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2017, considerando le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione, è accertato nella somma di euro 2.161.909.038,47, di cui euro 895.976.672,41 rappresentano il Fondo anticipazioni di liquidità e euro 1.265.932.366,06 corrispondono a disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto.

Art. 10.

Conto economico e stato patrimoniale

1. Il risultato economico dell'esercizio 2017 è stabilito in euro 393.746.670,19, in base alle seguenti risultanze:

CONTO ECONOMICO		2017
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
Totale componenti positivi della gestione (A)		10.997.526.183,82
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
Totale componenti negativi della gestione (B)		10.566.375.567,94
Differenza fra componenti Positivi e negativi della gestione (A-B)		431.150.615,88
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
<i>Proventi finanziari</i>		
Proventi da partecipazioni		3.029.285,64
da società controllate		0,00
da società partecipate		2.148.583,31
da altri soggetti		880.702,33
Altri proventi finanziari		2.502.986,57
Totale proventi finanziari		5.532.272,21
Totale oneri finanziari		57.661.554,80
Totale proventi ed oneri finanziari (C)		-52.129.282,59
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
Totale rettifiche (D)		676.024,72
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
Totale proventi straordinari		55.603.858,91
Totale oneri straordinari		30.224.487,00
Totale proventi ed oneri straordinari (E)		25.379.371,91
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		405.076.729,92
Imposte (*)		11.330.059,73
RISULTATO DELL'ESERCIZIO		393.746.670,19
(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.		



2. La situazione patrimoniale attiva al 31 dicembre 2017 è stabilita in euro 6.532.906.149,40, in base alle seguenti risultanze:

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	31/12/2017	31/12/2016
A) Crediti vs.lo stato ed altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione		
TOTALE Crediti vs Partecipanti (A)	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
Totale immobilizzazioni immateriali	208.632.764,22	111.920.407,54
Totale immobilizzazioni materiali	472.382.442,04	343.080.397,50
Totale immobilizzazioni finanziarie	409.670.837,59	182.309.141,34
Totale Immobilizzazioni (B)	1.090.686.043,85	637.309.946,38
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<u>Rimanenze</u>	156.817,59	93.134,64
Totale rimanenze	156.817,59	93.134,64
Totale crediti	4.925.041.494,95	4.746.433.219,54
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00
Totale disponibilità liquide	517.021.793,01	485.208.256,79
Totale attivo circolante (C)	5.442.220.105,55	5.231.734.610,97
D) RATEI E RISCONTI		
Totale ratei e risconti (D)	0,00	0,00
Totale dell'attivo (A+B+C+D)	6.532.906.149,40	5.869.044.557,35

3. La situazione patrimoniale passiva al 31 dicembre 2017 è stabilita in euro 6.532.906.149,40, in base alle seguenti risultanze:

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	31/12/2017	31/12/2016
A) Patrimonio netto		
Totale Patrimonio netto (A)	-1.273.227.412,99	-2.105.137.551,55
B) Fondi per rischi ed oneri		
Totale fondi rischi ed oneri (B)	22.369.055,50	21.783.957,25
C) Trattamento di fine rapporto		
Totale T.F.R. (C)	0,00	0,00
D) <u>Debiti</u>		
Totale debiti (D)	6.603.652.004,03	6.621.580.326,31
E) <u>Ratei e risconti e contributi agli investimenti</u>		
Totale ratei e risconti (E)	1.180.112.502,86	1.330.817.825,34
Totale del passivo (A+B+C+D+E)	6.532.906.149,40	5.869.044.557,35
Conti d'ordine		
Totale conti d'ordine	8.041.471,95	8.041.471,95



Art. 11.

Rendiconto consolidato

1. È approvato il rendiconto consolidato della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2017 secondo le risultanze riportate nell'allegato 42.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 27 luglio 2018

BONACCINI

(*Omissis*).

18R00321

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2018, n. 11.

Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Parte Prima n. 232 del 27 luglio 2018*)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa nel conseguimento de-

gli obiettivi fissati dal Documento di economia e finanza regionale (DEFR 2017) in collegamento con la legge di assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020.

Capo I

AMBIENTE E TERRITORIO

Art. 2.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 32 del 1988

1. La lettera *a*) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo) è sostituita dalla seguente:

«*a*) esercitare direttamente l'attività per cui è rilasciata la concessione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8-bis;».

Art. 3.

Inserimento dell'art. 8-bis della legge regionale n. 32 del 1988

1. Dopo l'art. 8 della legge regionale n. 32 del 1988 è inserito il seguente:

«Art. 8-bis (*Subconcessione*) — 1. Previa autorizzazione dell'autorità competente e nell'ambito della durata della concessione, il concessionario può subconcedere in tutto o in parte l'attività di coltivazione oggetto della stessa:

a) a un altro soggetto economico, nell'ambito di un contratto di affitto di ramo di azienda riguardante l'attività per la quale la concessione è stata rilasciata, per la durata corrispondente a quella del contratto di affitto;

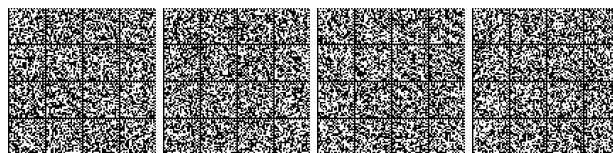
b) a un soggetto controllato che eserciti l'attività per la quale la concessione è stata rilasciata nell'ambito di un assetto organizzativo multilivello o di gruppo.

2. La subconcessione è autorizzata nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) il subconcessionario deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti tecnici ed economici necessari per il rilascio della concessione; il possesso dei requisiti tecnici ed economici può essere soddisfatto anche avvalendosi dei requisiti del concessionario, in base ad apposito impegno espresso da quest'ultimo nell'atto di sub-concessione;

b) l'utilizzo delle acque da parte del subconcessionario deve avvenire nel rispetto dell'art. 26 della presente legge.

3. Il subconcessionario assume gli obblighi previsti dalla normativa in materia e dall'atto di concessione relativi alle prescrizioni per l'esercizio dell'attività di coltivazione, nonché l'obbligo di corrispondere i diritti proporzionali di cui all'art. 16 e il canone di cui all'art. 16-bis della presente legge, fermo restando che il concessionario è obbligato solidalmente con il subconcessionario nei confronti dell'amministrazione alla quale sono dovuti tali oneri.



4. Gli enti locali territoriali e loro consorzi nonché le società a maggioranza di capitale pubblico possono sub-concedere a terzi l'attività, previa autorizzazione della autorità competente.».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 7 del 2004

1. L'art. 3 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali) è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Misure di conservazione*) — 1. La Giunta regionale, sulla base delle linee guida del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotta l'atto preliminare contenente le misure di conservazione per i siti della rete "Natura 2000" di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, sentiti i rispettivi enti di gestione.

2. L'atto preliminare è pubblicato sul sito web della Giunta regionale per un periodo di sessanta giorni corredato da un avviso di pubblicazione che riporta l'indicazione:

a) dell'atto in corso di approvazione;

b) del sito web sul quale l'atto è pubblicato e del termine perentorio entro cui chiunque può formulare osservazioni;

c) del responsabile del procedimento.

3. L'avviso di pubblicazione è altresì pubblicato sull'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati ed è trasmesso ai proprietari interessati qualora gli stessi siano agevolmente individuabili e le misure di conservazione coinvolgano porzioni limitate di territorio.

4. L'avviso di pubblicazione è inoltre trasmesso alle province, ai comuni e agli altri enti di governo del territorio, agli enti di gestione delle aree protette limitrofe ai siti e alle associazioni economiche e sociali.

5. Entro la scadenza del termine di pubblicazione chiunque può formulare osservazioni. La Giunta regionale si esprime sulle osservazioni pervenute di norma entro i successivi novanta giorni.

6. Sulla base delle risultanze della consultazione di cui al comma 5, la Giunta regionale approva la proposta di adozione delle misure di conservazione e la trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la designazione delle "Zone speciali di conservazione" (ZSC) ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997. Entro sei mesi dal decreto di designazione delle ZSC, la Giunta regionale approva le misure di conservazione delle ZSC.

7. La delibera di approvazione delle misure di conservazione è consultabile sul sito web della regione. L'avviso dell'avvenuta approvazione è pubblicato sul BURERT, sull'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati, su almeno un quotidiano a diffusione locale ed è comunicato ai proprietari interessati qualora gli stessi siano agevolmente individuabili e le misure di conservazione coinvolgano porzioni limitate di territorio.

8. Per l'approvazione e la modifica delle misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e delle designate ZSC si segue il procedimento di cui al presente articolo, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Le modifiche necessarie per la correzione di errori materiali ovvero per l'adeguamento a norme comunitarie e nazionali e le modifiche che non prevedono vincoli alle trasformazioni d'uso del suolo sono approvate con deliberazione di Giunta sentiti gli enti gestori dei siti.

9. Le misure di conservazione possono prevedere le tipologie di interventi di modesta entità che non presentano incidenza significativa sul sito.

10. Resta ferma l'applicazione dell'art. 13, comma 2, lettera c), della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 (Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975 n. 6) per quanto riguarda l'approvazione con regolamento delle misure di conservazione generali previste dal medesimo articolo.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 7 del 2004

1. Alla lettera d) del comma 2 dell'art. 19 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali) dopo le parole «a terzi» sono aggiunte le seguenti: «, senza autorizzazione espressa dall'autorità concedente, emanata sulla base di direttiva della Giunta regionale che ne preveda i casi ammissibili e nell'ambito della durata della concessione».

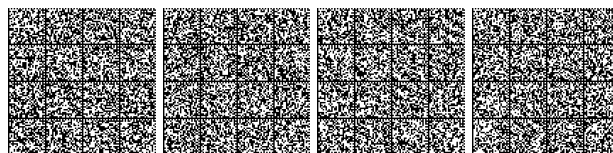
Art. 6.

Modifiche all'art. 61 della legge regionale n. 6 del 2005

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 61 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000), le parole «agli Enti di gestione per i parchi e la biodiversità e agli enti di gestione dei parchi interregionali» sono sostituite dalle seguenti: «agli Enti gestori delle aree protette regionali e dei parchi interregionali».

2. Il comma 1-bis dell'art. 61 della legge regionale n. 6 del 2005 è sostituito dal seguente:

«1-bis. La regione può concedere contributi ai parchi nazionali, agli enti di gestione per i parchi e la biodiversità o ad altri enti pubblici, per la realizzazione di interventi volti alla conservazione e alla valorizzazione dei siti designati dall'UNESCO come Riserva della Biosfera *Man and Biosphere* (MAB) o come Sito Patrimonio



dell'Umanità designati sulla base del criterio naturale n. IX stabilito dall'UNESCO, o per la predisposizione delle nuove proposte di candidatura per le medesime categorie UNESCO.».

Art. 7.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 4 del 2007

1. Il comma 10 dell'art. 3 della legge regionale 6 marzo 2007, n. 4 (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali) è sostituito dai seguenti:

«10. Nel caso di infrastrutture ad uso pubblico, esistenti alla data di conferimento della funzione di gestione del demanio idrico alle regioni, che occupano aree del demanio idrico in assenza del relativo titolo concessorio, l'ente pubblico o il soggetto gestore dell'infrastruttura è tenuto a presentare istanza di regolarizzazione dell'occupazione. Qualora l'istanza non consegua ad accertamento dell'autorità competente non si procede alla comminazione della sanzione e il richiedente può mantenere l'occupazione sino al termine del procedimento attivato, fatta salva la possibilità di esenzione dal pagamento dello stesso con particolare riferimento alle infrastrutture ad uso pubblico.

«10-bis. Nel caso di enti pubblici e dei soggetti gestori delle infrastrutture di cui al comma 10 ovvero soggetti esercenti pubblici servizi, previo accordo con la regione sostitutiva dell'atto concessorio, si può procedere alla determinazione del numero e della tipologia delle interferenze con il demanio idrico anche applicando un criterio statistico, elaborato su un campione significativo di territorio, cui commisurare il canone complessivo annuo da corrispondere. L'aggiornamento del canone è effettuato sulla base delle variazioni delle reti, degli impianti e delle occupazioni.».

Art. 8.

Modifiche all'art. 51 della legge regionale n. 24 del 2009

1. Il comma 2 dell'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012) è sostituito dal seguente:

«2. La quantificazione dell'indennizzo per utilizzo senza titolo del demanio idrico è effettuata in relazione all'entità della violazione e al tipo di utilizzo, in base al canone previsto dalla normativa vigente, con una maggiorazione pari al 100 per cento per ogni annualità di utilizzo senza titolo.».

Art. 9.

Adesione alla Fondazione Symbola

1. Al fine di perseguire la promozione della qualità come modello di riferimento nei processi di sviluppo, la

regione, ai sensi dell'art. 64, comma 3, dello statuto, è autorizzata ad aderire a «Symbola – Fondazione per le qualità italiane» che ha tra le proprie finalità statutarie l'analisi e la rappresentazione delle qualità italiane mediante la creazione di reti di rapporti culturali, scientifici, istituzionali, territoriali ed economici.

2. L'adesione della regione alla Fondazione è subordinata alla permanenza delle seguenti condizioni:

a) che lo statuto e le iniziative della Fondazione siano conformi ai principi dello statuto della Regione Emilia-Romagna;

b) che la Fondazione non persegua fini di lucro.

3. La regione aderisce alla Fondazione quale componente sostenitore e, a tale fine, è autorizzata a corrispondere alla Fondazione una quota di adesione pari a 25.000,00 euro per il primo anno e pari a 10.000,00 euro per gli anni successivi, secondo quanto previsto dallo statuto della Fondazione, nell'ambito delle autorizzazioni disposte annualmente dalla legge di approvazione del bilancio.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 per gli esercizi finanziari 2018-2020 la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi «Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti» del bilancio di previsione 2018-2020. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle conseguenti variazioni di bilancio.

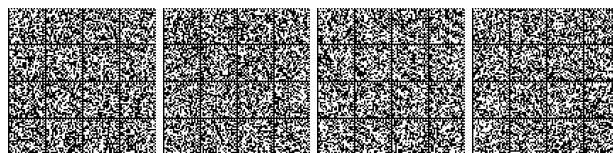
5. Per gli esercizi successivi al 2020, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo n. 118 del 2001.

6. Il presidente della regione, o suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare l'adesione alla Fondazione e ad esercitare i diritti connessi.

Art. 10.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 14 del 2014

1. Alla lettera c) del comma 3 dell'art. 8 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 14 (Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna) le parole: «In tale ipotesi il contributo di costruzione è dovuto nella misura prevista dalla disciplina vigente maggiorata del cinquanta per cento e la realizzazione delle dotazioni territoriali da parte dei soggetti interessati non comporta lo scomputo dei contributi concessori dovuti.» sono soppresse.



Art. 11.

*Modifiche all'art. 8
della legge regionale n. 24 del 2017*

1. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio) le parole «non inferiore al 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore al 35 per cento».

Art. 12.

*Modifiche all'art. 34
della legge regionale n. 24 del 2017*

1. Al comma 3 dell'art. 34 della legge regionale n. 24 del 2017 le parole «, scomputando l'intero valore delle aree dal contributo di costruzione dovuto» sono soppresse.

Capo II

ECONOMIA DELLA CONOSCENZA,
DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

Sezione I

CULTURA, TURISMO E COMMERCIO

Art. 13.

*Inserimento dell'art. 5-bis
della legge regionale n. 37 del 1994*

1. Dopo l'art. 5 della legge regionale 22 agosto 1994, n. 37 (Norme in materia di promozione culturale) è inserito il seguente:

«Art. 5-bis (*Interventi a sostegno delle iniziative di promozione culturale all'estero*) — 1. La regione interviene mediante assegnazione di contributi a sostegno di progetti presentati da soggetti che, in conformità degli indirizzi del programma pluriennale di cui all'art. 3, promuovono a livello internazionale la produzione e il patrimonio culturale materiale e immateriale regionale.

2. Possono presentare progetti e beneficiare dei contributi previsti dal comma 1 soggetti pubblici, privati, compresi gli enti del terzo settore.».

Art. 14.

*Modifiche all'art. 33-bis
della legge regionale n. 14 del 2008*

1. Al comma 2 dell'art. 33-bis della legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni), è aggiunto il seguente periodo: «Associazioni di comuni capoluogo possono presentare progetti di valenza regionale nell'ambito dei medesimi programmi.».

Art. 15.

Fondazione Teatro Comunale di Bologna

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare all'aumento del fondo di dotazione della «Fondazione Teatro Comunale di Bologna», della quale è socio ai sensi del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 (Disposizione per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato) mediante il conferimento di beni, per il valore di euro 3.100.000,00.

Art. 16.

*Modifiche all'art. 10
della legge regionale n. 17 del 2002*

1. Dopo la lettera *e*) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 1° agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna) è aggiunta la seguente:

«*e-bis*) la misura dei contributi concedibili, in caso di attivazione di programmi straordinari di intervento cofinanziati dallo Stato, riguardanti beni di proprietà pubblica o nella disponibilità pubblica, può essere elevata al 100 per cento della spesa ammissibile.».

Art. 17.

*Norme transitorie in materia di commercio in forma
hobbistica su aree pubbliche*

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 7-bis della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), limitatamente all'anno 2018 sono previste le seguenti disposizioni transitorie:

a) coloro che hanno già ottenuto il rilascio di due o più tesserini ai sensi dell'art. 7-bis, comma 3, della legge regionale n. 12 del 1999 negli anni dal 2013 al 2017 possono richiedere al comune competente il rilascio di un ulteriore tesserino;

b) i tesserini rilasciati nell'anno 2017 conservano efficacia per tutto l'anno 2018, fino alla completa vidimazione degli spazi.

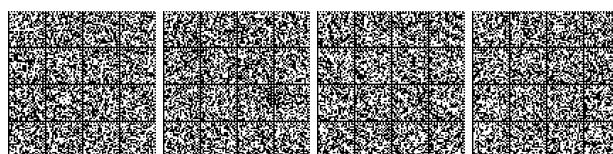
Sezione II

SVILUPPO ECONOMICO

Art. 18.

Interventi a favore del credito alle imprese

1. Al fine di facilitare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese (PMI), previa istituzione di un apposito fondo regionale di garanzia, la Giunta regionale è autorizzata ad avviare le procedure per limitare nel territorio della Regione Emilia-Romagna l'intervento del fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di



razionalizzazione della finanza pubblica), alla contro-garanzia delle garanzie emesse dai Consorzi di garanzia fidi, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

2. La limitazione dell'intervento del fondo di garanzia di cui al comma 1 è richiesta per i finanziamenti di importo fino a euro 100.000,00.

Art. 19.

Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 14 del 2014

1. Il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 14 (Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna) è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di favorire il ricorso al credito delle imprese, la regione sostiene i soggetti che operano a supporto del sistema produttivo regionale, iscritti al vigente elenco degli intermediari finanziari vigilati ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), nonché i Confidi accreditati a richiedere la controgaranzia del fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).».

Art. 20.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 21 del 2017

1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 17 novembre 2017, n. 21 (Norme in materia di produzione e vendita del pane e dei prodotti da forno e per la loro valorizzazione) è sostituito dal seguente:

«2. Per le finalità di cui al comma 1, per le denominazioni di "pane", "pane fresco", "pane parzialmente cotto", "pane conservato", "panificio", "responsabile dell'attività produttiva" si rinvia a quelle previste dalla normativa statale.».

Art. 21.

Abrogazione dell'art. 2 della legge regionale n. 21 del 2017

1. L'art. 2 della legge regionale n. 21 del 2017 è abrogato.

Art. 22.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 21 del 2017

1. I commi 2 e 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 21 del 2017 sono abrogati.

Art. 23.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 21 del 2017

1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 21 del 2017 è soppresso.

2. La lettera c) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 21 del 2017 è soppressa.

3. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 21 del 2017 è sostituito dal seguente:

«3. La regione promuove la qualificazione delle competenze delle persone che operano nelle attività di panificazione, ed in particolare di coloro che esercitano o intendono esercitare l'attività di responsabile di cui al comma 2, anche al fine di favorirne l'aggiornamento periodico, nell'ambito dei programmi di cui alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) e alla legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro).».

4. I commi 4, 5 e 6 dell'art. 4 della legge regionale n. 21 del 2017 sono abrogati.

Art. 24.

Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 21 del 2017

1. L'art. 5 della legge regionale n. 21 del 2017 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Informazione al consumatore) — 1. Al fine di assicurare una corretta e puntuale informazione ai consumatori per orientarli verso scelte sempre più consapevoli, nella vendita delle tipologie panarie di cui all'art. 1, comma 2, deve essere immediatamente e chiaramente identificabile il prodotto esposto, sia attraverso la separazione dei diversi prodotti, sia attraverso indicazioni ben visibili a scaffale.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502 (Regolamento recante norme per la revisione normativa in materia di lavorazione e di commercio del pane, a norma dell'art. 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146), in merito agli obblighi di distribuzione e messa in vendita, ai fini di cui al comma 1, è fatto divieto, all'esterno o all'interno dei locali di vendita nonché per l'indicazione degli scaffali, dell'uso di diciture ingannevoli quali pane di giornata, pane appena sfornato o pane caldo ad indicare il prodotto ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o non, di cui all'art. 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580 (Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari).

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli



alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'art. 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015»), nonché dalla normativa in materia di igiene degli alimenti, è fatto obbligo, nella vendita del pane sfuso, di disporre di apposite attrezzature per la vendita dello stesso, distinte e separate da altri generi alimentari. È consentita la vendita di pane sfuso in aree pubbliche, nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili, purché l'esercente sia dotato di apposite attrezzature per l'esposizione, con idonee caratteristiche igienico-sanitarie. In assenza di tali attrezzature è consentita solo la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice.».

Art. 25.

Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 21 del 2017

1. L'art. 6 della legge regionale n. 21 del 2017 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Valorizzazione*) – 1. La regione, al fine di promuovere e valorizzare il pane ed i prodotti realizzati dai forni regionali artigianali, intesi quali esercizi di vendita, ovvero locali di produzione e stoccaggio non necessariamente attigui ma riconducibili ai panifici iscritti all'albo delle imprese artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato), può sostenerne le iniziative promozionali.

2. In particolare, la regione supporta con specifici contributi le iniziative da tenersi durante la «Giornata del pane e dei prodotti da forno», che si svolge ogni anno.

3. La data dell'evento di cui al comma 2, nonché l'ammontare e le modalità di concessione dei contributi di cui al presente articolo, sono definite con atto della Giunta regionale.

4. Per l'attività di valorizzazione e di promozione di cui all'art. 1, comma 1, la Giunta regionale predispone, fra l'altro, azioni finalizzate alla tracciabilità del prodotto, anche supportando accordi intercategoriale di filiere.».

Art. 26.

Inserimento dell'art. 6-bis della legge regionale n. 21 del 2017

1. Dopo l'art. 6 della legge regionale n. 21 del 2017 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis (*Regolamento*) — 1. La Giunta regionale, entro il 31 gennaio 2019 e previo parere della Commissione assembleare competente, adotta un regolamento con il quale sono disciplinati:

a) l'utilizzo delle denominazioni di «pane», «pane fresco», «pane parzialmente cotto», «pane conservato» e «panificio» per le finalità di cui all'art. 1, comma 1;

b) le modalità, omogenee sull'intero territorio regionale, di indicazione e separazione dei prodotti panari al momento della vendita, atte a garantire una corretta e puntuale informazione ai consumatori, ai sensi dell'art. 5;

c) gli indirizzi generali relativi alle caratteristiche delle azioni finalizzate alla promozione della tracciabilità del prodotto, ai sensi dell'art. 6, comma 4;

d) i contenuti, la durata e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione previsti dall'art. 4.

2. Il progetto di regolamento di cui al comma 1 è sottoposto dalla Giunta regionale, nelle parti che lo richiedono, alla procedura di informazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che prevede una procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione), con riferimento alle disposizioni che costituiscono progetti di regole tecniche ai sensi della direttiva.».

Art. 27.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 21 del 2017

1. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 21 del 2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) da 2.500 a 10.000 euro per violazione delle prescrizioni di cui all'art. 5, comma 1 e comma 2;»;

b) le lettere c) e d) sono abrogate;

c) alla lettera e) le parole «o di sua inottemperanza all'obbligo formativo o all'aggiornamento professionale» sono soppresse.

2. Il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 21 del 2017 è sostituito dal seguente:

«3. In caso di recidiva o particolare gravità si applica quanto previsto dall'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).».

Art. 28.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 21 del 2017

1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 21 del 2017, le parole «ai fini dell'annotazione nel registro delle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «, qualora non abbiano già provveduto».

2. Il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 21 del 2017 è abrogato.



Capo III

TRASPORTI E VIABILITÀ

Art. 29.

*Modifiche all'art. 4
della legge regionale n. 30 del 1992*

1. Dopo la lettera *e*) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti) è aggiunta la seguente:

«*e-bis*) interventi per la sicurezza degli utenti.».

Art. 30.

*Modifiche all'art. 5
della legge regionale n. 30 del 1992*

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 30 del 1992, dopo la parola: «privati,» sono inserite le seguenti parole: «con le organizzazioni di volontariato e con le associazioni del settore di cui rispettivamente alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della legge regionale 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 – legge quadro sul volontariato. Abrogazione della legge regionale 31 maggio 1993, n. 26)) e alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)).».

Art. 31.

*Modifiche all'art. 7
della legge regionale n. 30 del 1992*

1. Dopo la lettera *e*) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 30 del 1992 è inserita la seguente:

«*e-bis*) contributi per acquisto di mezzi e attrezzature volte a migliorare le attività a supporto della sicurezza degli utenti della rete stradale regionale.».

Art. 32.

*Modifiche all'art. 8
della legge regionale n. 30 del 1992*

1. Il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 30 del 1992 è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta regionale adotta, nell'ambito degli strumenti di pianificazione indicati all'art. 2, criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 7.».

2. I commi 2, 3 e 4 dell'art. 8 della legge regionale n. 30 del 1992 sono abrogati.

Art. 33.

*Modifiche all'art. 9
della legge regionale n. 30 del 1992*

1. Al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 30 del 1992 le parole: «i quali» sono sostituite dalle seguenti: «con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di cui all'art. 5, comma 1, che».

Art. 34.

Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998

1. Al comma 1 dell'art. 33 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «dell'art. 19, » sono inserite le seguenti: «e al gestore del contratto di servizio ferroviario»;

b) dopo la lettera *b)* sono inserite le seguenti:

«*b-bis*) attuare gli indirizzi regionali in materia tariffaria per incentivare l'uso del trasporto pubblico»;

b-ter) realizzare maggiori controlli e attuare nuovi provvedimenti atti a contrastare il mancato pagamento delle tariffe del trasporto pubblico.».

2. Il comma 3 dell'art. 33 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

«3. La Giunta regionale stabilisce altresì le modalità di erogazione dei contributi, di monitoraggio nonché le fattispecie e le modalità di revoca.».

3. L'art. 50 della legge regionale n. 30 del 1998 è abrogato.

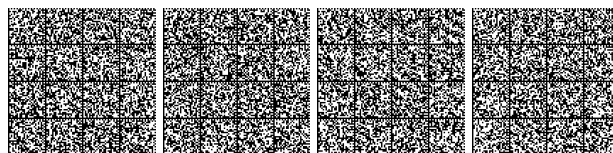
Art. 35.

*Modifiche all'art. 167-bis
della legge regionale n. 3 del 1999*

1. Al comma 3 dell'art. 167-bis della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) le parole «Comunità montane e alle forme associative dei comuni» sono sostituite dalle seguenti: «Unioni di Comuni».

2. Il comma 4-bis dell'art. 167-bis della legge regionale n. 3 del 1999 è sostituito dal seguente:

«4-bis. La regione è altresì autorizzata ad assegnare alla Città metropolitana di Bologna e alle province fondi per la realizzazione di interventi sulla viabilità inseriti in provvedimenti di programmazione negoziata di cui alla legge regionale 20 aprile 2018, n. 5 (Norme in materia di interventi territoriali per lo sviluppo integrato degli ambiti locali) ovvero per interventi sulla viabilità provinciale oggetto di cofinanziamento da parte di organismi di diritto pubblico o soggetti privati da disciplinare mediante convenzione, approvata dalla Giunta regionale.».



Capo IV

ASSISTENZA ALLA PERSONA

Art. 36.

Segnalazione certificata di inizio attività di case famiglia, appartamenti protetti, gruppi appartamento per anziani e disabili

1. Sono strutture a bassa intensità assistenziale per anziani e disabili quelle capaci di accogliere fino ad un massimo di sei utenti, appartenenti alle seguenti tipologie:

- a) case famiglia per anziani o disabili;
- b) appartamenti protetti per anziani o disabili;
- c) gruppi appartamento per anziani o disabili.

2. Dette strutture devono possedere i requisiti stabiliti in conformità alla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), nonché i requisiti strutturali previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione.

3. Le attività di gestione di case famiglia, appartamenti protetti e gruppi appartamento per anziani e disabili sono avviate con segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Il soggetto gestore non può iniziare l'attività prima della data di presentazione della SCIA all'amministrazione comunale competente.

4. Non può esercitare attività di gestione di case famiglia, appartamenti protetti e gruppi appartamento per anziani e disabili, chiunque:

- a) sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- b) abbia riportato una condanna con sentenza passata in giudicato per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) abbia riportato una condanna con sentenza passata in giudicato a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo V, VI, IX, XI, XII, XIII del codice penale;
- d) sia sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), ovvero a misure di sicurezza.

5. Il divieto di cui al comma 4 permane per la durata di cinque anni dal giorno in cui la pena sia stata scontata o, nel caso si sia estinta in altro modo, dalla data del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

6. La SCIA di cui al comma 3 è corredata da dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)), e l'amministrazione comunale competente accerta il ricorrere dei presupposti oggettivi e il possesso dei requisiti soggettivi richiesti ai commi 2 e 4 del presente articolo. L'accertata carenza dei medesimi determina l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 19 della legge

n. 241 del 1990. La perdita dei requisiti soggettivi di cui al comma 4 determina la decadenza della SCIA.

7. Non rientrano nella disciplina del presente articolo le strutture definite case famiglia «multiutenza» rivolte a bambini adolescenti o adulti in difficoltà e le altre comunità di tipo familiare per minori definite dalle direttive della Giunta regionale.

Capo V

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA E PER IL BENESSERE ANIMALE

Art. 37.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 27 del 2000

1. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina) le parole «le Province,» sono soppresse.

Art. 38.

Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 27 del 2000

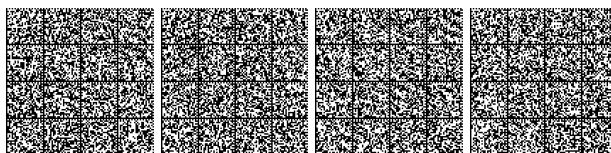
1. L'art. 5 della legge regionale n. 27 del 2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Competenze della Regione*) — 1. La regione esercita funzioni di indirizzo e coordinamento nell'applicazione della presente legge e, in particolare, in relazione a:

- a) iniziative d'informazione di cui all'art. 3, comma 4, lettera a), della legge n. 281 del 1991;
- b) corsi di aggiornamento o formazione di cui all'art. 3, comma 4, lettera b), della legge n. 281 del 1991;
- c) piani di risanamento, costruzione e gestione delle strutture di ricovero per cani e gatti, ai sensi degli articoli 19 e 20.

2. La regione provvede alla realizzazione di un sistema informatizzato di anagrafe canina regionale, consistente nel registro della popolazione canina presente sul territorio regionale, mediante la raccolta e la gestione informatizzata dei dati provenienti dalle anagrafi canine locali. La regione elabora, altresì, il piano operativo di prevenzione del randagismo, degli interventi di sterilizzazione ovvero di altre iniziative volte a prevenire il fenomeno del randagismo.

3. La regione istituisce, senza oneri a carico del bilancio regionale, il Tavolo regionale per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo. Il Tavolo ha funzione consultiva relativamente ai provvedimenti riguardanti gli animali d'affezione. Esso è presieduto dall'assessore regionale competente ed è composto dai rappresentanti delle Aziende USL, da una rappresentanza dei comuni della regione sedi di struttura per il ricovero e la custodia di cani e gatti che garantisca la presenza di almeno un comune per provincia, e delle associazioni zoofile e animaliste. Con delibera della Giunta regionale sono definite la composizione del Tavolo e le modalità del suo funzionamento. Il Tavolo dovrà comunque riunirsi almeno una volta all'anno in seduta plenaria.



4. Il Tavolo regionale è inoltre interpellato in via consultiva dalla regione relativamente ad ogni provvedimento riguardante gli animali da affezione. ».

Art. 39.

*Modifiche all'art. 13
della legge regionale n. 27 del 2000*

1. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 27 del 2000 le parole «, con il coordinamento delle Province,» sono soppresse.

Art. 40.

*Modifiche all'art. 14
della legge regionale n. 27 del 2000*

1. Al comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 27 del 2000 le parole «dell'Ente nazionale per la protezione degli animali (ENPA), formalmente riconosciute in tale qualifica, formati tramite i corsi previsti alla lettera c) del comma 1 dell'art. 3» sono sostituite dalle parole «formate ai sensi dell'art. 27. »

Art. 41.

*Modifiche all'art. 16
della legge regionale n. 27 del 2000*

1. Il comma 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 27 del 2000 è sostituito dal seguente:

«3. L'azione dei comuni è coordinata dalla regione acquisito il parere del Tavolo regionale per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo. A tal fine la regione:

a) valuta le esigenze strutturali ed organizzative sul territorio ed indica gli interventi necessari;

b) definisce le modalità di compartecipazione dei comuni per la realizzazione, il risanamento e la gestione integrata, su base provinciale, delle strutture di ricovero per cani e gatti;

c) propone ai comuni la definizione delle modalità di funzionamento delle strutture di ricovero, con particolare riguardo alle procedure di adozione da parte di eventuali richiedenti, alle tariffe, alle contribuzioni, alla gestione amministrativa delle strutture, alla garanzia dell'assistenza veterinaria.».

Art. 42.

*Sostituzione dell'art. 27
della legge regionale n. 27 del 2000*

1. L'art. 27 della legge regionale n. 27 del 2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 27 (*Aggiornamento e formazione*) — 1. I comuni, le aziende unità sanitarie locali e le associazioni di cui all'art. 1, comma 2, con il coordinamento della regione, organizzano corsi di istruzione ed aggiornamento per il personale addetto ai servizi per la popolazione canina e felina, per gli addetti alle strutture di ricovero e custodia dei cani e per il personale volontario di cui all'art. 14.».

Art. 43.

*Modifiche all'art. 31
della legge regionale n. 27 del 2000*

1. Nel comma 1 all'art. 31 della legge regionale n. 27 del 2000 le parole «, le Province» sono soppresse.

Art. 44.

*Abrogazione di disposizioni
della legge regionale n. 27 del 2000*

1. L'art. 3 della legge regionale n. 27 del 2000 è abrogato.

2. La lettera g) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 27 del 2000 è abrogata.

3. Il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 27 del 2000 è abrogato.

4. L'art. 25 della legge regionale n. 27 del 2000 è abrogato.

Art. 45.

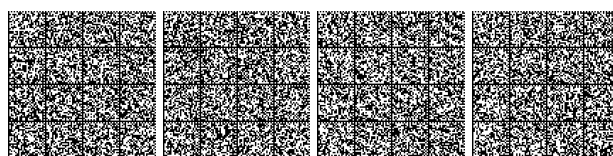
*Sostituzione dell'art. 5
della legge regionale n. 5 del 2005*

1. L'art. 5 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 (Norme a tutela del benessere animale) è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali di affezione*) — 1. Per attività connesse al commercio di animali di affezione si intendono le attività economiche, quali gli allevamenti, la vendita di animali, le pensioni per animali, la toelettatura e l'addestramento. Sono esclusi da tale definizione le strutture veterinarie pubbliche e private.

2. Per "allevamento di cani e gatti" si intende la detenzione di cani e di gatti in numero pari o superiore a tre fattrici o dieci cuccioli l'anno. Se tale attività è svolta a fini di lucro rientra nelle attività di cui al comma 1 ed è soggetta a quanto previsto nel comma 3. Se tale attività è svolta a fini amatoriali e non a fini di lucro, chi la esercita deve presentare una dichiarazione presso i servizi veterinari delle aziende Usl competenti per territorio. Per le altre specie di animali di affezione, per "attività di allevamento" si intendono esclusivamente quelle esercitate a fini di lucro.

3. Chi esercita le attività economiche di cui al comma 1, fatti salvi i divieti fissati dalle norme CITES (Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate da estinzione del 3 marzo 1973) per il commercio e l'allevamento di animali esotici, deve presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per il territorio in cui ha sede l'attività allegando la scheda tecnica e relativa planimetria dei locali e indicando:



- a) la tipologia dell'attività svolta;
- b) le specie che possono essere ospitate presso la struttura;
- c) la conformità della struttura a quanto prescritto negli atti della Giunta regionale;
- d) la descrizione delle attrezzature utilizzate per l'esercizio delle attività;
- e) il nome della persona responsabile dell'assistenza degli animali, in possesso di qualificata formazione sul benessere animale; detta formazione è ottenuta mediante la partecipazione a specifici percorsi formativi che abbiano i contenuti individuati in apposito atto della Giunta regionale.

4. Il titolare dell'attività di cui al comma 1, ad esclusione dell'attività di toelettatura, esercitate per cani, gatti e furetti è tenuto ad aggiornare un registro di carico e scarico in cui figurino anche l'annotazione della loro provenienza e destinazione.

5. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i cani di proprietà delle Forze armate e dei Corpi di pubblica sicurezza.».

Art. 46.

Abrogazione dell'art. 8 della legge regionale n. 5 del 2005

1. L'art. 8 della legge regionale n. 5 del 2005 è abrogato.

Art. 47.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 5 del 2005

1. Il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 5 del 2005 è abrogato.

2. Al comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 5 del 2005 le parole «dalle Province» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Regione».

Capo VI

DISPOSIZIONI TRIBUTARIE E FINALI

Art. 48.

Inserimento dell'art. 9-bis della legge regionale n. 15 del 2012

1. Dopo l'art. 9 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali) è inserito il seguente:

«Art. 9-bis (*Accordi tra enti per una migliore gestione della fiscalità dell'automobile*) — 1. Per rendere più efficace l'azione amministrativa di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, la regione può stipulare accordi o

intese con enti locali, amministrazioni statali e altri enti pubblici, aventi ad oggetto lo scambio di informazioni inerenti il parco auto del territorio regionale, nonché la realizzazione di progetti operativi, anche in via sperimentale, finalizzati alla creazione di banche dati integrate, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

2. La cooperazione tra i soggetti interessati alle finalità di cui al comma 1, oltre a perseguire la correttezza e l'equità nella gestione dei tributi, si prefigge altresì lo scopo di migliorare il rapporto con il contribuente sia sotto il profilo della comunicazione che sotto il profilo della sicurezza stradale conseguente all'impiego delle maggiori risorse recuperate.».

Art. 49.

Norma transitoria per l'applicazione dell'art. 21-quater della legge regionale n. 16 del 2008

1. In sede di prima applicazione dell'art. 21-quater della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea, sulle attività di rilievo internazionale della regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello statuto regionale), per l'anno 2018, la Giunta regionale approva un piano annuale per l'attuazione degli interventi di propria competenza di cui al medesimo art. 21-quater.

Art. 50.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

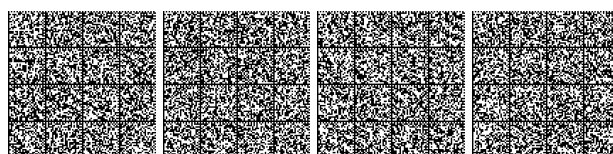
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 27 luglio 2018

BONACCINI

(Omissis).

18R00322



REGIONE SICILIA

LEGGE 29 novembre 2018, n. 19.

Disposizioni contabili ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/2, paragrafo 6.3.

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (P. I) n. 52 del 7 dicembre 2018)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Regolarizzazione partite sospese*

1. Per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal cassiere nell'esercizio finanziario 2017, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuto il debito fuori bilancio pari a 44.519.283,09 euro di cui allegato A alla presente legge.

2. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017 è determinato tenendo conto di quanto disposto al comma 1.

Art. 2.*Entrata in vigore*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 novembre 2018

MUSUMECI

*Assessore regionale
per l'economia*
ARMAO

(Omissis).

19R00001

LEGGE 29 novembre 2018, n. 20.

Approvazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2017 e del Rendiconto consolidato di cui al comma 8 dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (P. I) n. 52 del 7 dicembre 2018 (n. 53))

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

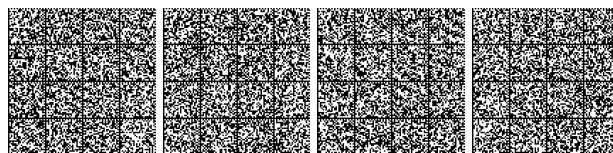
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I**RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE****Art. 1.***Approvazione del Rendiconto*

1. È approvato il Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2017, nella formulazione oggetto del giudizio di parificazione della Corte dei conti - Sezioni Riunite per la Regione siciliana di cui alla deliberazione n. 4/2018/SS.RR./PARI del 20 luglio 2018, con le rettifiche di cui agli allegati A e B conseguenti al predetto giudizio, nelle risultanze di cui agli articoli seguenti e, come previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e dalla normativa applicabile, composto dai seguenti allegati:

- 1) gestione delle entrate (allegato 1);
- 2) entrate - riepilogo per titoli (allegato 2);
- 3) gestione delle spese (allegato 3);
- 4) spese - riepilogo per missioni (allegato 4);
- 5) spese - riepilogo per titoli (allegato 5);
- 6) quadro generale riassuntivo (allegato 6);
- 7) equilibri di bilancio (allegato 7);
- 8) risultato di amministrazione e Risultato amministrazione per natura fondi (allegato 8);
- 9) prospetto fondo pluriennale vincolato (FPV) (allegato 9);
- 10) prospetto del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato 10);
- 11) entrata per titolo, tipologie e categorie (allegato 11);
- 12) spese correnti - impegni (allegato 12);
- 13) spese correnti - pagamenti in c/competenza (allegato 13);



- 14) spese correnti - pagamenti in c/residui (allegato 14);
- 15) spese in c/capitale e attività finanziarie - impegni (allegato 15);
- 16) spese in c/capitale e attività finanziarie - pagamenti in c/competenza (allegato 16);
- 17) spese in c/capitale e attività finanziarie - pagamenti in c/residui (allegato 17);
- 18) spese rimborso prestiti - Impegni (allegato 18);
- 19) spese per servizi e/terzi e partite di giro - impegni (allegato 19);
- 20) riepilogo spese per titoli e macroaggregati (allegato 20);
- 21) accertamenti pluriennali (allegato 21);
- 22) impegni pluriennali (allegato 22);
- 23) gestione della spesa - politica regionale unitaria (allegato 23);
- 24) conto generale del patrimonio (allegato 24);
- 25) variazioni dell'entrata e della spesa (allegato 25);
- 26) relazione sulla gestione dell'esercizio finanziario 2017 (allegato 26);
- 27) nota informativa al rendiconto generale ai sensi del comma 8, art. 62 del decreto-legge n. 112/2008 (allegato 27);
- 28) prospetto dei dati SIOPE (allegato 28);
- 29) stato patrimoniale attivo e passivo (allegato 29);
- 30) conto economico (allegato 30);
- 31) prospetto rappresentativo dei costi per missione (allegato 31);
- 32) nota integrativa (allegato 32);
- 33) elenchi dei residui passivi distinti per esercizio di provenienza/capitolo e per capitolo/esercizio di provenienza (allegato 33);
- 34) elenchi dei residui attivi distinti per esercizio di provenienza/capitolo e per capitolo/esercizio di provenienza (allegato 34);
- 35) elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio (allegato 35).

Art. 2.

Previsioni definitive del bilancio

1. Le previsioni iniziali dell'entrata e della spesa dell'esercizio finanziario 2017 fissate, con la legge regionale di bilancio 9 maggio 2017, n. 9, in euro 25.475.209.645,50 per effetto delle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, pari a complessivi euro 4.728.302.227,76, risultano stabilite in euro 30.203.511.873,26.

Art. 3.

Entrate

1. Il totale delle entrate accertate, per l'esercizio finanziario 2017, per la competenza propria dell'esercizio, risulta stabilito dal Rendiconto generale del bilancio in euro 19.948.020.506,38, di cui euro 18.229.162.168,29 versati ed euro 1.718.858.338,09 quali residui attivi da esercizio 2017.

2. I versamenti in conto residui attivi ammontano complessivamente ad euro 2.199.574.469,56.

3. I residui attivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 2016 in euro 4.195.895.664,22 per effetto delle variazioni di entrate verificatesi nel corso della gestione 2017, degli incassi di cui al comma 2 nonché del riaccertamento ordinario previsto dal comma 4 dell'art. 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla delibera della Giunta regionale n. 186 del 28 aprile 2018, risultano determinati, alla data del 31 dicembre 2017, in euro 3.471.683.472,12 secondo le risultanze che seguono:

	Somme rimaste da riscuotere	Somme rimaste da versare	Totale
Gestione della competenza	1.718.836.441,49	21.896,50	1.718.858.337,99
Gestione dei residui	1.752.568.811,78	256.322,25	1.752.825.134,03
Residui attivi al 31/12/2017			3.471.683.472,02



Art. 4.

Spese

1. Il totale delle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2017, per la competenza propria dell'esercizio stesso, risulta stabilito dal rendiconto generale del bilancio in euro 19.666.615.341,68 di cui euro 17.969.636.130,05 pagati ed euro 1.696.979.211,63 da pagare.

2. I pagamenti in conto residui ammontano complessivamente ad euro 1.941.591.303,93.

3. I residui passivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 2016 per complessivi euro 2.988.738.998,77 per effetto dei pagamenti di cui al comma 2 nonché delle operazioni di riaccertamento ordinario previsto dal comma 4 dell'art. 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni di cui alla delibera della Giunta regionale n. 186 del 28 aprile 2018, risultano determinati, alla data del 31 dicembre 2017, in euro 2.631.332.496,70 secondo le risultanze che seguono:

	Totale somme rimaste da pagare
Gestione della competenza	1.696.979.211,63
Gestione dei residui	934.353.285,07
Residui passivi al 31/12/2017	2.631.332.496,70

Art. 5.

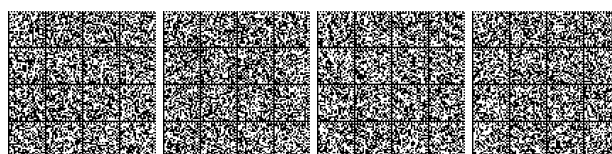
Fondo di cassa

1. Il Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2017 è accertato in euro 1.126.277.817,46 come risulta dai seguenti dati:

Fondo di cassa al 1° gennaio 2017			724.856.609,15
Gestione di bilancio	Residui	Competenza	Totale
Incassi	2.199.574.469,56	18.229.162.168,29	20.428.736.637,85
Pagamenti	1.941.591.303,93	17.925.116.846,96	19.866.708.150,89
Saldo della gestione di bilancio			562.028.486,96

Gestione di tesoreria	Incassi	Pagamenti	
Crediti di tesoreria	23.346.795.886,66	23.347.101.645,88	- 305.759,22
Debiti di tesoreria	3.325.795.464,98	3.441.577.701,32	- 115.782.236,34
Saldo della gestione di tesoreria			- 116.087.995,56

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	- 44.519.283,09
Fondo di cassa al 31 dicembre 2017	1.126.277.817,46



Art. 6.

Risultato di amministrazione

1. La gestione complessiva dell'esercizio finanziario 2017 evidenzia un risultato di amministrazione pari ad euro 191.763.136,25, secondo le risultanze che seguono:

Fondo di cassa al 31 dicembre 2017	1.126.277.817,46	
Residui attivi		3.471.683.472,12
Residui passivi		- 2.631.332.496,70
Crediti di tesoreria		2.146.064,70
Debiti di tesoreria		- 619.221.312,48
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	444.493.517,37	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	713.296.891,48	
Totale Fondo pluriennale vincolato Spesa		- 1.157.790.408,85
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017	euro	191.763.136,25

2. Il disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2017, considerate le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione, è accertato nella somma di euro 6.286.779.324,51 di cui:

Risultato di amministrazione al 31.12.2017	191.763.136,25	
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017	79.742.106,00	
Accantonamenti residui perenti al 31/12/2017	114.336.000,00	
Fondo anticipazioni di liquidità D.L. 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	2.515.569.000,00	
Fondo perdite società partecipate	3.321.840,21	
Fondo rischi contenzioso	109.378.278,60	
Totale parte accantonata		- 2.822.347.224,81



Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili - contratti derivati	20.500.542,78	
Vincoli derivanti da trasferimenti	3.265.068.029,00	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	283.343.149,99	
Altri vincoli	54.115.202,49	
	Totale parte vincolata	- 3.623.026.924,25
Parte destinata agli investimenti	33.168.311,70	
	Totale parte destinata agli investimenti	- 33.168.311,70
	Totale Disavanzo (parte disponibile)	- 6.286.779.324,51

Art. 7.

Situazione finanziaria per natura fondi

1. L'avanzo finanziario di euro 191.763.136,25 di cui all'art. 6 è così composto:

Disavanzo finanziario euro 5.588.873.892,75 di cui Fondi ordinari della Regione euro 5.588.873.892,75
 Avanzo finanziario euro 5.780.637.029,00 di cui Fondi non regionali euro 3.265.068.029,00 Fondo anticipazioni di
 liquidità euro 2.515.569.000,00

Disavanzo finanziario complessivo al 31 dicembre 2017 191.763.136,25

Art. 8.

Risultati generali della gestione patrimoniale

1. La situazione patrimoniale della Regione al 31 dicembre 2017 è così determinata:

ATTIVITÀ

- Attività finanziarie	euro	6.215.149.224,94	
- Attività non finanziarie	euro	1.933.066.459,35	8.148.215.684,29

PASSIVITÀ

- Passività finanziarie	euro	13.670.367.953,42
-------------------------	------	-------------------

ECCEDENZA delle passività sulle attività al 31 dicembre 2017	euro	5.522.152.269,13
--	------	------------------



TITOLO II
RENDICONTO CONSOLIDATO DELLA REGIONE

Art. 9.

Rendiconto consolidato

1. È approvato il Rendiconto consolidato della Regione per l'esercizio finanziario 2017, che si allega e forma parte integrante della presente legge (allegato 36), secondo le risultanze che seguono:

ENTRATE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	11.348.209.537,38	11.566.390.114,45
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.898.736.913,63	4.554.316.046,27
Titolo 3 - Entrate extratributarie	591.157.708,90	574.637.817,97
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.068.785.911,73	746.977.743,34
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	400.185.376,31	336.240.229,73
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0	3.000.000,00
Titolo 7 - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	516,46	518,50
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.715.743.660,37	2.716.317.688,88
Totale entrate dell'esercizio	20.022.819.624,78	20.497.880.159,14

USCITE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Titolo 1 - Spese correnti	15.347.003.355,32	15.370.660.328,96
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.056.322.820,72	1.058.044.994,69
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	355.589.370,87	359.944.841,78
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	260.790.146,47	260.790.146,47
Titolo 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	516,46	516,46
Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	2.715.743.660,37	2.926.301.593,93
Totale uscite dell'esercizio	19.735.449.870,21	19.975.742.422,29

Risultato di amministrazione	247.883.777,63
Fondo di cassa al 31/12/2017	1.188.779.677,96
Residui attivi al 31/12/2017	3.471.684.149,12
Residui passivi al 31/12/2017	2.641.564.628,51



Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 novembre 2018

MUSUMECI

*Assessore regionale
per l'economia*
ARMAO

(Omissis).

19R00002

LEGGE 29 novembre 2018, n. 21.

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020.

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 3 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana Parte Prima n. 52 del 7 dicembre 2018 (n. 54))

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Residui attivi e passivi risultanti
dal Rendiconto generale*

1. I dati dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2018 sono corrispondenti ai dati definitivi risultanti dal Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2017 rispettivamente in euro 3.471.683.472,12 ed in euro 2.631.332.496,70.

Art. 2.

*Fondo di cassa all'inizio
dell'esercizio finanziario 2018*

1. Il Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2018 è determinato in euro 1.126.277.817,46.

Art. 3.

*Saldo finanziario
dell'esercizio precedente*

1. Il saldo finanziario del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2017 risulta positivo per complessivi euro 191.763.136,25. Tale saldo finanziario, composto dal risultato di amministrazione negativo dei fondi regionali pari ad euro 5.588.873.892,75 e dal risultato di amministrazione positivo dei fondi non regionali pari ad euro 5.780.637.029,00, è rideterminato, per effetto dei vincoli e degli accantonamenti di cui agli articoli 5 e 6, quale saldo finanziario negativo, in complessivi euro 6.286.779.324,51.

Art. 4.

Copertura del disavanzo

1. A fronte del saldo finanziario negativo di euro 6.286.779.324,51, di cui all'art. 3, l'ulteriore disavanzo come determinato al 31 dicembre 2017, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 2015 e del decreto ministeriale 4 agosto 2016, risulta pari a complessivi euro 536.511.791,91.

2. L'ulteriore disavanzo di cui al comma 1 è ripianato, ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del decreto ministeriale 2 aprile 2015 e del comma 12 dell'art. 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, negli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020 come di seguito indicato:

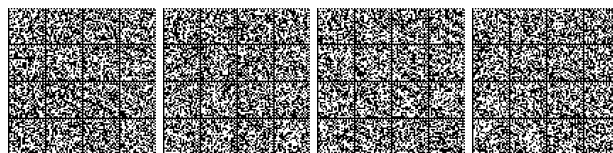
a) euro 59.656.773,07 corrispondente alla quota non recuperata nel 2017 derivante dal riaccertamento straordinario dei residui ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del decreto ministeriale 2 aprile 2015, interamente nell'esercizio 2018, in aggiunta alla quota del recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario per il medesimo esercizio;

b) euro 476.855.018,84 in quote pari ad euro 104.407.122,04 nell'esercizio 2018, ad euro 150.730.152,51 nell'esercizio 2019 e ad euro 221.717.744,29 nell'esercizio 2020.

Art. 5.

Quote vincolate

1. L'importo complessivo delle quote vincolate del risultato di amministrazione è definitivamente determinato in euro 3.623.026.924,25, di cui euro 3.265.068.029,00 riferiti ai trasferimenti extraregionali, euro 303.843.692,77 relativi ai vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili e ai vincoli per rischi connessi ai contratti derivati, euro 54.115.202,49 relativi alle somme da rimborsare allo Stato per maggiori gettiti IRAP e addizionale IRPEF incassati rispetto ai gettiti effettivamente affluiti, per effettuare la regolarizzazione contabile delle partite inerenti all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche a seguito della definizione da parte dello Stato della contabilizzazione del gettito effettivo, e rettifiche contabili per un doppio accertamento.



Art. 6.

*Quote accantonate
e quote destinate agli investimenti*

1. L'importo complessivo delle quote accantonate del risultato di amministrazione è definitivamente determinato in euro 2.822.347.224,81, di cui euro 2.515.569.000,00 relativi alle anticipazioni di liquidità ex decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modifiche ed integrazioni, euro 79.742.106,00 per Fondo crediti dubbia esigibilità determinato sull'ammontare dei residui attivi definitivi al 31 dicembre 2017, euro 114.336.000,00 per accantonamento residui perenti al 31 dicembre 2017, euro 109.378.278,60 per fondo rischi contenzioso ed euro 3.321.840,21 per fondo passività potenziali relative a perdite da società partecipate.

2. L'importo complessivo delle quote vincolate agli investimenti, definitivamente determinato in euro 33.168.311,70, è destinato al cofinanziamento dei Programmi comunitari e di altri Progetti nazionali e comunitari, nonché al finanziamento di progetti di carattere infrastrutturale, ambientale e/o indirizzati alla ricerca di acque dolci nei limiti delle somme di cui al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24, non impegnate nell'esercizio 2017.

Art. 7.

*Stato di previsione dell'entrata
e della spesa*

1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa per il triennio 2018-2020 sono introdotte le variazioni di cui alle allegate tabelle «A» e «B», comprensive delle variazioni discendenti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 8.

Spese obbligatorie

1. All'allegato 13 alla legge regionale 8 maggio 2018, n. 9 sono aggiunti i seguenti capitoli:

Assessorato regionale dell'economia

Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro - Ragioneria generale della Regione.

Capitolo 212561 «Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente per l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (spese obbligatorie) (parte capitolo 212513)».

Capitolo 216534 «Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente per l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (spese obbligatorie) (parte capitolo 216513)».

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 novembre 2018

MUSUMECI

*Assessore regionale
per l'economia*
ARMAO

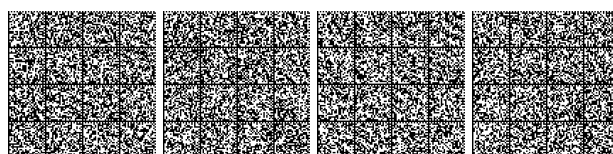
(Omissis).

19R00003

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GUG-05) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





€ 3,00

